

LA RIFORMA DEL 2020 DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI.

*Il contribuente è uno che lavora per lo Stato
senza essere un impiegato statale.*

Ronald Reagan

Il procedimento di riscossione dei crediti tributari è stato riformato dall'**art. 1, co. 792-815 l. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020)**, con norme dirette a "*potenziare*" (così il dettato normativo) le disposizioni previste per i singoli tributi. Dal punto di vista temporale, la novella si applica alle attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data. Il procedimento di riforma si articola in alcuni passaggi così riassumibili.

1. L'avviso di accertamento (comma 792, lett. a).

L'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, co. 5, lett. b d.lgs. 446/1997 e all'art. 1, co. 691 l. 147/2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere:

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (*Esecuzione delle sanzioni*), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (*Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici*);
- l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Tale contenuto degli atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e dell'art. 19 d.lgs. 472/1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

2. Acquisto dell'efficacia di titolo esecutivo (comma 792, lett. b).

Avviene una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (*Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*).

3. Affidamento della riscossione (comma 792, lett. b).

Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del MEF.

3.1. Affidamento della riscossione all'agente della riscossione nazionale (comma 792, lett. i).

Nel caso in cui la riscossione sia affidata ex art. 2 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modd. in l. 1° dicembre 2016, n. 225 (*Disposizioni in materia di riscossione locale*), a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli avvisi di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 d.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'art. 17, co. 2 lett. b-c-d d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (*Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione*).

Si segnala che la norma è stata novellata dall'art. 1, co. 15 l. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), con modifiche in vigore dal 1° gennaio 2022.

4. Casi di sospensione dell'esecuzione (comma 792, lett. b-c).

L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

4.1. Procedura accelerata in caso di periculum in mora (comma 792, lett. d).

In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima dei termini ordinariamente previsti.

In tale ipotesi, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'avviso di accertamento, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.

5. L'espropriazione forzata (comma 792, lett. e).

Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

Si ritiene che questo rinvio operi a favore del d.P.R. 602/1973 (e non al r.d. 639/1910), perché l'art. 1, co. 792, lett. f-g l. 160/2019 recitano: "f) *Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [riscossione IRPEF], con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 [Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni]*".

Inoltre, la successiva lett. l recita: "Ai fini della procedura di riscossione, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)".

5.1. Espropriazione forzata dopo 1 anno dalla notifica dell'avviso di accertamento (comma 792, lett. h).

Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973: si tratta della notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 d.P.R. cit. (*Notificazione della cartella di pagamento*), di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni. L'avviso è redatto in conformità al modello approvato con decreto del MEF e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.

6. Procedura speciale per somme minime (commi 794-795).

L'avviso di accertamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 Euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

Per il recupero di importi fino a 10.000 Euro, dopo che l'avviso di accertamento è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'art. 1, co. 544 l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 Euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60 giorni (termine dilatorio per azioni cautelari ed esecutive).

7. Rateizzazione (comma 796-799 e 801).

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre Euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a Euro 6.000,01.

In caso di comprovato peggioramento della situazione che ha legittimato la rateizzazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza (cfr. *infra*).

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

7.1. Decadenza dalla rateizzazione (comma 800).

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Interessi di mora (comma 802).

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre 2 punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997.

9. Spese della riscossione (comma 803).

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento, fino ad un massimo di Euro 300,00, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di Euro 600,00;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del MEF 21 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001, e del MEF 12 settembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del MEF 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

10. Ambito di applicazione (comma 804).

Le disposizioni di cui all'art. 1, co. 794-803 l. 160/2019 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal r.d. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 792.

11. Agevolazioni fiscali per il procedimento di riscossione (commi 809-813).

I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività ex art. 79, co. 2 d.P.R. 602/1973 (*Prezzo base e cauzione*).

Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal r.d. 639/1910 o l'avviso di accertamento di cui all'art. 1, co. 792 l. 160/2019 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.

Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di Euro 10,00. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di Euro 50,00 tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

12. Privilegio generale mobiliare per i crediti tributari (Codice civile).

L'art. 2752, co. 1 c.c. dispone il privilegio generale mobiliari per i crediti dello Stato derivati tra tributi e sanzioni connessi a IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e ILOR. Tali crediti trovano collocazione al 18° grado ex art. 2778 c.c. (*Ordine degli altri privilegi sui mobili*).

Al comma 2, si estende il privilegio a crediti, sanzioni e sopratasse da IVA (19° grado).

Al comma 3, si pone il privilegio, subordinato a quello dello Stato, per i crediti da imposte, tasse e tributi di Comuni e Province "*previsti dalla legge per la finanza locale*" e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni (20° grado).

Con norma di interpretazione autentica, si è chiarito che il "*riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali*" (art. 13, co. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201). Tra questi vi sono l'IMU e la TASI.

La Suprema Corte aveva da tempo chiarito che l'art. 2752, co. 3 c.c. andava interpretato in senso ampio, nel senso cioè che il privilegio doveva intendersi accordato anche ai tributi locali non espressamente indicati dalla legge per la finanza locale del 1931.

Per una recente pronuncia in merito, si legga il seguente arresto: "*L'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione [...]; in senso conforme si veda la successiva pronuncia 3134 del 17/2/2016, che ha evidenziato che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari*

degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 c.c., comma 4, non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 13, conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2011, che ha fornito un'interpretazione autentica del menzionato comma" (ord. Cass., Sez. VI, 8 settembre 2017, n. 21007).

Avv. Alberto Antico

Malo, 23 febbraio 2022

Per www.italiaius.it